

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 41

Adunanza 19 ottobre 2010

OGGETTO: PROGETTO: UTILIZZO ENERGETICO DELL'ACQUA DEL FIUME PO  
ALLA DIGA MICHELOTTI  
COMUNE: TORINO  
PROPONENTE: CENTRALE DI CASTELLAMONTE S.R.L.  
PROCEDURA: VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE EX ART. 12  
L.R. 40/98.  
GIUDIZIO NEGATIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE.

Protocollo: 1097 – 36996/2010

Sotto la presidenza del Vicepresidente GIANFRANCO PORQUEDDU si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: UMBERTO D'OTTAVIO, MARCO BALAGNA, UGO PERONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, IDA VANA e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti il Presidente ANTONIO SAITTA e gli Assessori CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, PIERGIORGIO BERTONE e ANTONIO MARCO D'ACRI.

Il Vicepresidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Ronco.

Premesso che:

- In data 07/09/2009 la società Centrale di Castellamonte srl, ha presentato istanza di avvio della Fase di Valutazione ai sensi dell'art.12 della L.R. 40/98, al fine di ottenere il giudizio di compatibilità ambientale relativamente al progetto in esame.
- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 della L.R. 40/98 è stata pertanto attivata la Conferenza dei Servizi alle cui sedute sono stati invitati i soggetti previsti dall'art. 9 della Legge Regionale stessa.
- La prima Conferenza dei Servizi si è tenuta in data 12/11/2009 nel corso di tale riunione sono state evidenziate alcune problematiche amministrative e ambientali che

necessitavano di approfondimento, in data 07/01/2010 è stata pertanto inviata una richiesta di integrazioni.

- In data 28/05/2010 sono pervenute le integrazioni richieste contenenti una nuova soluzione progettuale.
- In data 21/07/2010 si è tenuta la seconda conferenza amministrativa nel corso della quale valutati nuovamente gli aspetti procedurali ed amministrativi si è rilevata l'impossibilità di procedere con l'istruttoria ed è stata data al proponente comunicazione di motivi ostativi ai sensi della L. 241/90 e smi.
- In data 04/08/2010 è pervenuta una nota del proponente di controdeduzioni alla succitata comunicazione.

Rilevato che:

- Il progetto prevede in Comune di Torino la realizzazione di una nuova centrale idroelettrica ad acqua fluente in sponda destra del Fiume Po all'altezza dell'esistente traversa Michelotti.
- per quanto concerne il quadro di riferimento **programmatico**:
  - il PRGC del Comune di Torino classifica le aree interessate dal progetto come "Spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport"; per la restante parte le opere in progetto interessano il demanio idrico.
  - L'area è soggetta ai seguenti vincoli:
    - disposizioni dell'art. 142 lettera c) "fascia di tutela di 150 m dai corsi d'acqua" del D. Lgs.42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
    - Fascia A, B e C del Piano di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Fiume Po.
  - L'intervento ricade in gran parte all'interno Parco Fluviale del Fiume Po – tratto torinese, motivo per cui il progetto è stato sottoposto direttamente a Valutazione di Impatto Ambientale.
- Per quanto concerne il quadro di riferimento **progettuale**
  - Il sito d'intervento è caratterizzato dalla presenza della traversa Michelotti rispetto alla quale il Comune di Torino ha recentemente ultimato un intervento di manutenzione straordinaria con la realizzazione di un dispositivo tubolare pneumatico che regola con precisione il livello dell'acqua con variazioni minime al variare della portata. Tale dispositivo risulta non visibile in quanto sormontato dal pelo libero della corrente nelle diverse situazioni idrologiche. Si tratta di un intervento che consente di incrementare a monte il battente idraulico e che permette negli eventi di piena di far defluire una maggiore portata. In sponda sinistra è stata contestualmente realizzata una scala di monta dell'ittiofauna.
  - Il progetto depositato per l'avvio dell'istruttoria prevedeva un'occupazione di aree di pertinenza del Comune di Torino in sponda destra del Fiume Po con la realizzazione di:
    - un canale interrato di lunghezza pari a complessivi 100 metri caratterizzato da un'ampia curva, avente inizio immediatamente a monte della diga Michelotti e scarico immediatamente a valle della stessa.
    - una centrale interrata costituita da una camera delle turbine e dei generatori elettrici posti grosso modo nel punto mediano del canale, dove il canale per necessità idraulica si approfondisce ulteriormente fino a circa 11 metri dal suolo.
    - Una camera degli apparati elettromeccanici ed accessori, anch'essa sotterranea, ma posta al di sopra della camera delle turbine.
- Sono state presentate, contestualmente a tale progetto e come previsto dalla LR 40/98, 2 varianti progettuali: la prima prevedeva un percorso alternativo del canale di adduzione, la seconda prevedeva di porre delle turbine direttamente a valle dell'esistente paratoia sghiaiatrice.

- Nel corso dell'istruttoria, a seguito della richiesta di integrazioni, la seconda alternativa progettuale è divenuta la versione di progetto proposta.
  - Il Proponente ha motivato la scelta della seconda alternativa per ragioni ambientali e perché con tale soluzione progettuale non si occuperebbero più terreni di proprietà del Comune di Torino bensì aree appartenenti al demanio idrico, inoltre tale soluzione non presenterebbe interferenze con le infrastrutture del servizio idrico integrato esistenti.
  - Le principali caratteristiche tecniche del progetto così come modificato nel corso dell'istruttoria sono pertanto:
 

- Potenza	590 kW
- Salto	2.37 m
- Portata max	28 Mc/s o graduata fino a 35 mc/s
- Portata media	23-28 ms/s
- Producibilità	4,032 GWh /anno
  - Nel dettaglio le opere previste sono:
    - posa di 2 turbine in alveo in parallelo su due canali realizzati sul prolungamento dell'attuale paratoia sghiaiatrice;
    - 2 muri spondali in ca (50 m) a partire dagli esistenti muri andatori della paratoia di scarico;
    - 2 passerelle trasversali in ca;
    - 2 porte vinciane;
    - un cavidotto sotterraneo per collegamento di rete;
    - un locale tecnico sito in Corso Casale 18 in un edificio esistente per ospitare il trasformatore e la cabina di consegna.
  - Il progetto prevede la possibilità di realizzare una conca di navigazione in sponda destra del Fiume Po a lato della centrale in progetto.
  - La durata complessiva dei lavori è stimata, indicativamente, pari a 14 mesi: è prevista la realizzazione di un'area di cantiere in sponda destra in prossimità dell'intervento.
  - Non sono state proposte mitigazioni o compensazioni ambientali in riferimento all'interferenza con i diversi comparti ambientali.
- 
- per quanto concerne il quadro di riferimento **ambientale**
    - E' stata fatta una ricostruzione idrologica delle portate in arrivo basata su dati di misura disponibili e sono stati esplicitati i battenti idrici sulle diverse opere per le diverse portate in arrivo, in particolare si evince che: per portate in arrivo al di sopra di 35 metri cubi al secondo può iniziare il funzionamento dell'impianto idroelettrico. Con portate comprese tra 35 e a 50 mc/s le portate si ripartiscono :
      - tracimazione sulla traversa mc/s 19,4 – 32,3 (in questa situazione, l'altezza netta della vena liquida sulla traversa risulta compresa fra 4 e 12 cm).
      - scala di risalita mc/s 2,7 – 2,6
      - prelievo dell'impianto idroelettrico mc/s 28
 Per portate di 100 metri cubi al secondo le cifre sono le seguenti:
      - tracimazione sulla traversa mc/s 62,5
      - scala di risalita mc/s 2,5
      - prelievo dell'impianto idroelettrico mc/s 35
      - altezza della vena sulla traversa cm 26
 Per portate intorno ai 250 metri cubi al secondo, o superiori, il calcolo teorico mostra doversi tenere la paratoia pneumatica completamente abbattuta.
    - Per quanto concerne la scala di risalita dell'ittiofauna esistente rimane da valutare, ad impianto funzionante, la funzionalità della stessa: infatti, la presenza di una corrente attrattiva a valle delle scarico della centrale in sponda opposta potrebbe rendere

difficoltosa per l'ittiofauna l'individuazione della scala medesima.

- È stata presentata una relazione paesaggistica, redatta ai sensi della normativa vigente, nella quale sono forniti “rendering” delle opere in progetto. Le principali interferenze sono legate alle opere da realizzare in alveo: quest'ultime, tuttavia, si inseriscono in un ambito urbanizzato ed in particolare con presenza di muri di sponda. Il funzionamento dell'impianto inoltre non precludendo, come già avviene attualmente, la tracimazione sul pallone di una vena d'acqua non sembra avere impatti in corrispondenza della traversa.
  - E' stata presentata una relazione acustica nella quale sono state esaminate le interferenze sia della centrale che del nuovo locale tecnico, quest'ultimo sito in un'area a ridosso di abitazioni esistenti: durante il funzionamento dell'impianto è previsto il rispetto della zonizzazione acustica comunale.
  - Dal punto di vista geologico-geotecnico risulta da approfondire la caratterizzazione geotecnica dei terreni interferiti e l'interazione tra opere in progetto e il comparto suolo e sottosuolo. Manca una descrizione nel dettaglio delle opere provvisorie da realizzare in fase di cantiere (prevista la posa di 364 micropali per effettuare gli scavi) e dei relativi impatti.
- Nel corso dell'istruttoria sono pervenuti i seguenti pareri in atti:
    - Note prot. n. 837 del 29/06/2010 e 1415 del 12/11/2009 del Parco Fluviale del Po Torinese;
    - Nota prot. n. 25222/DB10.10 del 16/11/2009 del Settore Pianificazione e Gestione delle Aree Naturali protette della Regione Piemonte.
    - Note prot. n. 15997/TO6.5/25 del 20/07/2010, n.27568/TO6.5.51 del 28/12/2009 e n. 4273/TO6.005.51 del 11/11/2009 del Settore Ponti e vie d'acqua del Comune di Torino.
    - Nota prot. n. 3892/2010 del 06/11/2009 dell'ATO3.
    - Nota prot. n. 28331/2010 del 21/07/2010 dell'AIPO.
    - Nota prot. n. 10-0854363 del 13/08/2010 dell'ENEL.

### **Considerato che:**

- Per quanto riguarda il rilascio della concessione di derivazione, come evidenziato dal Servizio Gestione Risorse Idriche, a prescindere dal posizionamento in alveo si ritiene necessario pervenire ad una convenzione di corso delle opere in comune con il titolare della traversa, cioè con la Città di Torino. Questo in quanto la modalità di gestione della traversa e della paratoia sghiaiatrice hanno diretta influenza sul funzionamento dell'impianto idroelettrico in progetto e dunque sulla sua producibilità, e che pertanto i rapporti tra gli utilizzatori del manufatto debbono venire disciplinati nell'ambito di specifica convenzione che regoli i reciproci diritti e oneri che scaturiscono dalla fruizione comune del manufatto medesimo.
- Il proponente nelle integrazioni progettuali ha presentato una bozza di convenzione di corso con la Città Torino che tuttavia la città stessa non ha sottoscritto per le motivazioni di seguito riportate:
  - *L'attuale configurazione d'esercizio della traversa Michelotti non permette la derivazione della portata necessaria al funzionamento della centrale idroelettrica prevista in progetto, in quanto posta a valle dell'esistente paratoia metallica in sponda destra mantenuta permanentemente chiusa, fatta eccezione per il verificarsi degli eventi di piena stagionali.*
  - *La realizzazione della programmata conca di navigazione, così come ipotizzata in progetto, comporterebbe, oltre alla modifica delle opere di difesa della sponda destra,*

*una non indifferente riduzione, a seguito dei significativi scavi di sbancamento indispensabili per la sua esecuzione, dell'esistente Parco Michelotti di improbabile attuazione.*

*- Dal punto di vista idraulico, vi sarebbe interferenza tra la programmata conca di navigazione e il suo esercizio con le turbine collocate in adiacenza alla stessa.*

*- La manutenzione, l'azionamento ed ogni altra operazione necessaria sulla "diga" Michelotti, compresa la paratoia metallica presente in sponda destra, sono oneri a carico della Città di Torino e non dell'AIPO ed il progetto, così come presentato dal proponente, sebbene consenta il possibile futuro interesse, esclusivamente da un punto di vista geometrico, della conca di navigazione, così come presentato presenta le criticità suesposte.*

*- La derivazione dell'acqua oggetto del procedimento comporterebbe lo sfruttamento del battente idraulico generato dalla traversa Michelotti, soprattutto a seguito del suo ripristino effettuato, a proprie spese, dalla Civica Amministrazione, nonché, a seguito delle modifiche progettuali presentate, della paratoia scorrevole, di proprietà della Città, collocata a monte delle turbine e del canale sghiaiatore. Pertanto, trattandosi di manufatti di proprietà dell'Amministrazione, che ne cura la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'Ente stesso ritiene che il suo utilizzo da parte di terzi debba essere sottoposto ad una procedura concorsuale.*

- Le considerazioni di cui sopra sono state ribadite dalla Città di Torino nell'ambito della conferenza dei servizi del 21/07/2010 e sono alla base del parere negativo espresso dalla stessa amministrazione.
- A fronte del mancato accordo con la Città di Torino sulla convenzione di co-uso non si ritiene corretto, come invece sostenuto dal proponente, richiamare per la disciplina degli utilizzi in alveo la competenza dell'Autorità idraulica ai sensi dell'art. 2 del R.D. 523/1904. Quest'ultima ha come oggetto il buon regime delle acque da un punto di vista idraulico e non attiene pertanto alla regolamentazione e disciplina degli utilizzi energetici delle acque. Tale posizione è stata confermata dall'AIPo la quale nel parere di competenza ritiene che: *"l'Agenzia non abbia alcuna competenza riguardo alla regolamentazione del co-uso della Traversa Michelotti. Pertanto, contrariamente a quanto citato dagli artt. 7, 8, 9 della suddetta bozza un eventuale coinvolgimento di AIPO in tal senso è da escludersi; ciò in ragione del fatto che l'art. 2 del R.D. 523/1904 non appare applicabile nei termini indicati e l'art. 75 del medesimo T.U. risulta abrogato (assieme agli artt. 70, 76 e 77) dalle leggi 2 gennaio 1910 n. 9 e 13 luglio 1911 n. 744."*
- In base alla mancanza della suddetta convenzione e tenuto conto della prioritaria funzione idraulica della traversa in questione, non sono pertanto verificati i presupposti per procedere al rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica.

Ritenuto che:

- L'istruttoria in oggetto è coordinata con quella per il rilascio della concessione di derivazione ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 luglio 2003, n. 10/R.
- Alla luce dei pareri pervenuti e dell'istruttoria condotta il progetto in oggetto, a prescindere dalle valutazioni strettamente ambientali, NON abbia i presupposti per ottenere la concessione di derivazione e dunque per poter essere realizzato e che pertanto NON possa essere rilasciato giudizio positivo di compatibilità ambientale.

- La nota di controdeduzione alla comunicazione di motivi ostativi inviata dal proponente non introduce elementi di novità rispetto alle risultanze descritte in premessa, ribadendo, di fatto, le posizioni del proponente già espresse in conferenza e nella documentazione progettuale.

Visti:

- i verbali delle sedute della Conferenza di Servizi, in atti;
- la Relazione Generale sull'istruttoria dell'Organo Tecnico in atti;
- i pareri pervenuti da parte dei soggetti interessati, in atti,
- la nota del proponente del 26/07/2010 protocollo 1664, avente come oggetto Conferenza dei servizi del 21/07/2010 – Osservazioni,
- la L.R. 40/98 e smi “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 luglio 2003, n. 10/R;
- il D.lgs 152/06 e smi.

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza.

**con voti unanimi espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA**

1. di esprimere, ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e 13 della l.r. n. 40/98, giudizio negativo di compatibilità ambientale in merito al progetto “Utilizzo energetico dell’acqua del Fiume Po alla Diga Michelotti” da realizzarsi in Comune di Torino, presentato dalla società Centrale di Castellamonte srl, con sede legale in corso Re Umberto 48 Torino, vista l’improcedibilità dell’istanza per quanto concerne il rilascio della concessione a derivare, sulla base delle motivazioni riportate in premessa;
2. di dare atto che l'approvazione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to B. Buscaino

Il Vicepresidente  
f.to G. Porqueddu